



Sentenza n. 203/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Gianpiero D'Alia **Consigliere**

Guido Tarantelli **Primo referendario relatore**

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 23785** del registro di Segreteria, promosso nei confronti dell'agente contabile sig.ra Barresi Patrizia consegnatario della Casa Circondariale di Arghillà Plesso S. Pietro (RC) - Ministero della Giustizia – Dipartimento Penitenziario - Conto del Materiale - per l'esercizio finanziario 2021, conto giudiziale n. 40546

- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza dell'8.7.2025 udito il Pubblico Ministero dott. Gianpiero Madeo; nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'amministrazione penitenziaria.

PREMESSO IN FATTO

1. Con relazione n. 467/2023, il Magistrato istruttore rappresentava che il conto giudiziale n. 40546 dell'agente contabile, sig.ra Barresi Patrizia, della Casa Circondariale di Arghillà – Plesso S. Pietro (RC), riferito al periodo di gestione 1/1/2021 –

31/12/2021, depositato l'11 luglio 2022, regolarmente sottoscritto, con firma autografa della stessa, e apposizione di altre due firme non leggibili, era accompagnato da una relazione sottoscritta dall'addetto del riscontro contabile e dal Direttore, in cui si legge che l'istruttoria relativa alla parifica è stata effettuata verificando *“Per il conto giudiziale del materiale del contabile, la regolarità delle prese in carico, della concordanza tra le prese in carico e la liquidazione delle fatture ricevute durante l'anno 2021, dei verbali di cessione dei materiali ai diversi destinatari. Non si è proceduto a cedere ai diretti destinatari i materiali, molti dei quali pervenuti a fine esercizio finanziario 2021 pertanto rimane a carico del contabile il patrimonio quale debito di custodia, che come da prospetto allegato, è così suddiviso: 1) Debito di vigilanza anno 2021 per le sette categorie pari ad € 28.842,61, comprensivo delle cessioni; 2) Debito di custodia per le sette categorie a lordo delle quote di ammortamento, pari ad € 85.711,56, per una consistenza a fine esercizio al 31.12.2021, pari ad € 29.487,63, al netto delle quote di ammortamento”* e che, dall'istruttoria svolta secondo le modalità sopra indicate, non sono emerse discordanze; inoltre, il conto è munito del visto di approvazione apposto dal direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, che ne riconosce la regolarità, avendo superato il controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 123/2011.

La relazione del Magistrato richiama la normativa relativa alla

gestione amministrativo – contabile del materiale mobile riconducibile agli istituti penitenziari (regolata dal regio decreto 16 maggio 1920, n. 108, come integrato dalla successiva normativa di contabilità generale dello Stato) e, per quanto attiene la disciplina dell'agente contabile a materia, l'art. 44 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti e l'art. 569, r.d. n. 1908 del 1920.

Ciò premesso, il Magistrato istruttore evidenziava che il conto giudiziale del materiale riporta:

- consistenza iniziale di € 78.868,64 per il registro 43 – beni mobili;
- nella sezione carico nuove introduzioni € 35.685,73;
- con un totale carico generale di € 114.554,17;
- nella sezione scarico per uscita o distribuzione di materiale, è indicato un totale di € 28.842,61 con un debito del contabile per differenza tra il carico e lo scarico di € 85.711,56;
- la consistenza a fine esercizio ammonta ad € 29.467,83 con una differenza in meno pari ad € 81.980,42 (ammortamenti).

Consegue, pertanto, che il conto è stato reso a valore e non anche a quantità.

Rispetto a tali elementi, la relazione precisava che, per la gestione della contabilità dei materiali degli istituti penitenziari del Ministero della Giustizia, già dall'esercizio finanziario 2009, il dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha attivato, in ambiente *web*, il nuovo sistema denominato SIGMA DAP che riguarda l'intera contabilità del patrimonio.

Venivano dunque richiamati gli artt. 32, 33 e 194 del r.d. n. 827/1924 (Regolamento della contabilità di Stato) e i successivi artt. 626 e 628, nonché, quanto al contenuto minimo del conto giudiziale del consegnatario, l'art. 24 del d.P.R. n. 254/2002 e il parere n.2/2015/CONS delle Sezioni Riunite in sede consultiva, con riferimento al conto giudiziale dei beni mobili.

Pertanto, il Magistrato istruttore rappresentava che alla luce di tali disposizioni, dal primo esame del conto e della documentazione prodotta, era emersa una insufficiente ed incompleta rappresentazione della gestione, riferita esclusivamente al valore dei beni e senza riferimento alle quantità, richiamando la giurisprudenza della Sezione sul conto esaurientemente rappresentativo della gestione (Sentenze nn. 66 e 133 del 2023).

Il Magistrato istruttore, data l'oggettiva impossibilità di procedere all'esame del conto in presenza di un conto giudiziale non rappresentativo della gestione, sottoponeva all'esame del Collegio la questione preliminare sulla procedibilità o meno dell'esame del conto, chiedendo di adottare i provvedimenti al riguardo.

2. L'agente contabile depositava una propria memoria con la quale rappresentava di aver proceduto alle operazioni tenuto conto delle indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di avere utilizzato, dal 2009, l'applicativo c.d. "Sigma Dap", il quale non prevede la separazione tra soggetti "a debito

di custodia” e “a debiti di vigilanza”. Indicava che, al fine di adeguarsi alle pronunce della Corte dei conti, è stato adottato un sistema (INIT) con applicativo dal 2021 (richiamando una nota di sollecito n. 193299 dell’11/5/2023 del Capo del DAP al MEF, con la quale si chiedeva di procedere celermente all’adeguamento del sistema informativo INIT, per consentire l’elaborazione dei modelli con distinzione tra beni soggetti a debito di custodia e di vigilanza), non ancora adottato.

Pertanto, l’agente allegava due prospetti (generale ed analitico) in formato *Excel*, rappresentandoli nella memoria.

3. Con sentenza-ordinanza collegiale depositata il 29 febbraio 2024 n. 18/2024, veniva disposta la rimessione degli atti al Magistrato istruttore del conto, per il tramite del Revisore assegnato al conto, al fine di completare l’esame dello stesso, alla luce della memoria e della nuova documentazione versata agli atti del giudizio.

4. All’esito dell’esame della documentazione trasmessa il Magistrato istruttore rappresentava quanto segue:

- i prospetti di cui al mod. 58 distinti tra beni semplici e beni di genere, si riferiscono evidentemente a tutti i beni in carico alla casa circondariale con debito di vigilanza (inventario). Tale circostanza si desume sia dal valore che dalla tipologia dei beni, laddove si evincono dall’elenco anche categorie di beni relative a beni strumentali, prodotti in corso di lavorazione e beni im-

mobili, oltre ad equipaggiamenti logistico-militari. Il conto giudiziale oggetto del presente giudizio invece, riguarda solo il registro 43 intestato ai “beni mobili” comprendenti le categorie da 1 a 6. In ogni caso dal modello 58 è possibile comunque verificare la corrispondenza del totale minor valore per ammortamento, deperimento o rettifica in diminuzione, pari ad € 81.980,42, che nel conto giudiziale non viene (e non deve) essere determinato per differenza dei valori in esso rappresentati, ma ha una valenza puramente informativa e di collegamento con altri documenti contabili (inventario). Tale circostanza si evince fra l'altro dall'annotazione in calce al “*prospetto analitico conto giudiziale per beni con debito di custodia 1/ 1/ 2021-31/ 12/ 2021*”, in cui si legge: “*L'importo di € 81.980,42 relativo all'ammortamento è da ricondursi all'intero patrimonio dell'istituto. Nello specifico, si evidenzia che l'importo indicato, riguarda sia i beni oggetto di vigilanza sia i beni oggetto di custodia. Nel prospetto è stato riportato solo ed esclusivamente la consistenza relativa ai beni soggetti a debito di custodia. Per una maggiore chiarezza esplicativa dell'importo concernente l'ammortamento si allegava sia il modello 58 sia 57 (n.d.r. il conto giudiziale vero e proprio), stampa valori di ammortamento elaborati dall'applicativo Sigma*”;

- il prospetto su indicato, elenca le categorie I-III-IV e V, relative ai beni mobili confluite nel conto giudiziale, distinte per codice classificazione e rispettivi totali, sia per ciò che riguarda le con-

sistenze iniziali, il carico lo scarico e le consistenze finali, rilevando l'esatta corrispondenza con quanto iscritto sul conto;

- esatta corrispondenza si evidenzia anche con il prospetto di conto giudiziale elaborato dall'Ufficio patrimonio del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

- inoltre, ciascun totale relativo a ciascuna sezione del conto giudiziale è stato esattamente determinato dall'agente contabile, nella memoria depositata, in cui sono stati elaborati vari prospetti riassuntivi distinti per debito (del custode), ammortamento, beni consegnati, credito per gli oggetti e le materie distribuite e le consistenze a fine esercizio. Per ciascun prospetto sono state indicate le categorie, il valore e le quantità totali per ciascuna categoria.

Pertanto, il magistrato istruttore, all'esito della documentazione trasmessa, proponeva di dichiarare la regolarità del conto ed il discarico dell'agente contabile.

5. All'udienza dell'11.6.2024 il P.M. ha concluso per la regolarità del conto giudiziale con il conseguente discarico dell'agente contabile.

6. Con ordinanza n. 58/2024 venivano rimessi gli atti al magistrato istruttore.

7. Con successiva relazione il Magistrato istruttore rappresentava che la ricostruzione effettuata per ciascuna categoria di bene (1-3-4), desumibile dall'elenco analitico, corrisponde a

quanto indicato sul conto per le relative consistenze iniziali parziali e per il totale generale pari ad € 78.868,44 e che dall'elenco trasmesso e dalle relative fatture elettroniche si evince l'importo dei nuovi acquisti pari ad € 7.539,20 (IVA esclusa), e 9.020,06 (IVA inclusa), mentre le ulteriori acquisizioni derivano da cessioni gratuite. Tuttavia, come da prospetto con ricostruzione analitica effettuata da contabile, l'importo totale delle cessioni gratuite (da altre case circondariali) ammonta in totale ad € 15.883,80, considerando anche le sopravvenienze – per effetto del passaggio di beni mobili composti (materiali da costruzione), pari ad € 10.781,87 con passaggio al registro 48 (come da apposito verbale), si raggiunge il totale carico iscritto sul conto pari ad € 35.685,73, precisando che la valorizzazione sul conto per nuovi acquisti è avvenuta tenendo conto dell'importo degli acquisti con IVA inclusa.

Il totale degli scarichi verificati dalla documentazione trasmessa, oltre che dall'elenco analitico predisposto dall'agente contabile, corrisponde al totale iscritto sul conto giudiziale (€ 28.842,61).

Con riferimento agli altri punti di cui all'ordinanza n. 58/2024, rappresentava che ragionevolmente il conto conteneva tutti i beni per i quali sussiste obbligo di rendicontazione e richiamava le circolari che disciplinano della materia.

Pertanto, la relazione concludeva per la regolarità del conto ed il discarico dell'agente contabile.

- 8.** All'udienza dell'11.12.2024 la Procura richiamava quanto concluso per il giudizio n. 23787 – ossia che si tratta di una gestione mista, avente ad oggetto non solo beni per debiti di vigilanza, ma anche beni per debiti di custodia, e che il conto appare rappresentare parzialmente la gestione, perché afferisce solo ai beni giunti al consegnatario e non considera la consegna del bene da quest'ultimo ad altro dipendente dell'istituto penitenziario che, poi, a sua volta, lo consegna all'effettivo soggetto utilizzatore, con la conseguenza che il dipendente che riceve i beni dal consegnatario deve essere considerato un subagente contabile, obbligato a rendere il conto che poi deve confluire nel conto principale del consegnatario – trattandosi di situazione analoga e ha concluso per l'improcedibilità del conto.
- 9.** Con ordinanza n. 9/2025 venivano rimessi gli atti al magistrato istruttore per ulteriore attività istruttoria rinviando all'udienza dell'8 luglio 2025.
- 10.** In data 31.5.2025 l'Agente contabile trasmetteva una nota con dei chiarimenti rispetto a quanto indicato nell'ordinanza 9/2025.
- 11.** In data 28.5.2025 il Magistrato istruttore depositava la relazione conclusiva, rappresentando che l'amministrazione ha trasmesso una relazione a firma dell'agente contabile nella quale sono indicati i beni detenuti con debito di custodia, trasferiti ed assegnati agli utilizzatori finali. Nella suddetta relazione dell'amministrazione veniva richiamato il parere (datato) a

firma del Capo Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

n. 71282/2014, in cui è espresso parere negativo alla nomina

di sub-agente contabile in capo ad un appartenente al Corpo di

Polizia Penitenziaria.

La relazione del magistrato istruttore indicava che l'esame del

conto ha riguardato solo il registro 43 intestato ai "beni mobili"

comprendenti le categorie da 1 a 6.

Il prospetto analitico elenca le categorie I-III, IV e V, del solo

registro 43 relative ai beni mobili confluite nel conto giudiziale,

distinte per codice classificazione e rispettivi totali, sia per ciò

che riguarda le consistenze iniziali, il carico lo scarico e le con-

sistenze finali, rilevando l'esatta corrispondenza con quanto

iscritto sul conto. Esatta corrispondenza si evidenzia anche con

il prospetto di conto giudiziale elaborato dall'Ufficio patrimonio

del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministra-

zione penitenziaria, sempre relativamente alle categorie I-III, IV

e V, del registro 43 relative ai beni mobili.

Sulla base di tali elementi il Magistrato istruttore concludeva

che, alla luce dell'intervenuta giurisprudenza della Sezione con

la sentenza n. 97/2025 (la quale ha definitivamente chiarito

come con l'avvenuta consegna del materiale da parte del conse-

gnatario, o del sub-consegnatario all'utilizzatore finale, l'obbligo

di custodia si converte *ipso facto* in obbligo di vigilanza sullo

stesso e sul suo corretto uso, così superando il parere negativo

del 2014 richiamato dall'Amministrazione), e in ragione della

parziale e frammentaria trasmissione della documentazione, il deposito originario del prospetto di conto riassuntivo dei beni detenuti con debito di custodia (solo a valore e non anche a quantità) 7, afferente al registro 43, non consentono di dichiarare la regolarità del conto.

Il conto giudiziale in esame, per le ragioni sopra indicate, veniva ritenuto carente dei requisiti di sostanza e di forma per consentirne la giustiziabilità, ai sensi della disciplina sostanziale e processuale del giudizio di conto, chiedendo che venisse dichiarato improcedibile.

12. All'udienza dell'8 luglio 2025 il Pubblico Ministero concludeva per la declaratoria d'improcedibilità.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

13. In adesione con la prospettazione del Pubblico Ministero e della relazione conclusiva il conto va dichiarato improcedibile. Infatti, sia la relazione conclusiva del Magistrato istruttore che le conclusioni del Pubblico Ministero richiamano la recente sentenza della sezione (n. 97/2025) che ha ridefinito in termini analitici il perimetro normativo della fattispecie oggi all'esame del Collegio e che costituisce punto di riferimento per la definizione del presente giudizio, richiamandone espressamente ai fini motivazionali le argomentazioni ivi contenute.

In particolare, la sentenza citata, dopo aver richiamato la disciplina del r.d. n. 827/1924 e del d.P.R. n. 254/2002, analizza

compitamente le norme di dettaglio, per quanto di interesse nella fattispecie di cui si discute, recate dal r.d. n. 1908/1920.

In particolare, vengono in rilievo l'art. 581 (*“Per gli oggetti mobili di casermaggio, di biancheria ecc. dati in uso ai comandanti, capiguardia, capi sorveglianti, ed a quanti altri possano avervi diritto per disposizioni regolamentari o per speciali convenzioni, debbono compilarsi verbali di consegna che si rinnovano ad ogni cambiamento del personale, per stabilire la responsabilità degli utenti in rapporto alla buona conservazione degli oggetti. I detti verbali vengono conservati dal contabile”*), l'art. 673 che disciplina la classificazione della contabilità del materiale in diverse categorie e l'art. 675 (*“Tutti i mobili, arredi, suppellettili, gli oggetti di vestiario e biancheria; le macchine, gli attrezzi e gli utensili per le lavorazioni e per le industrie agricole, non che le macchine, gli attrezzi e i materiali da costruzione pel fabbricato; le materie da lavoro; i manufatti e i prodotti agricoli; ed infine i generi commestibili e combustibili, all'atto della loro introduzione nello stabilimento o dello scarico dagli inventari, vengono di volta in volta iscritti in speciali prospetti di variazione, che firmati dal Direttore, dal vice-direttore o dal contabile, costituiscono anche ad ogni effetto legale gli ordini di carico e scarico richiesti dall'art. 30 del regolamento di contabilità generale dello Stato”*).

Inoltre, l'art. 679 del r.d. n. 1908/1920 dispone che il passaggio dei mobili, del vestiario, del casermaggio, delle macchine, degli utensili, degli attrezzi, del bestiame morto e dei prodotti agricoli

deperiti, alla categoria degli oggetti fuori uso, è disposto in seguito a decreto ministeriale e che *“Gli elenchi per la compilazione di questi verbali si desumono da registro analogo, in cui con l’intervento del Direttore, del vice-direttore e del contabile, vengono annotati tutti gli oggetti riconosciuti non più servibili (...)”,* l’art. 681 dispone che *“Tutti gli oggetti che non possono per loro natura essere iscritti negli inventari, come quelli soggetti a facile deperimento, rottura o dispersione, e che vengono fiduciosamente affidati alla custodia del contabile per la distribuzione secondo il bisogno, sono da questi iscritti su speciale registro”,* mentre l’art. 683 che *“Nella verifica alla fine di ogni esercizio, gli impiegati indicati nell’articolo precedente, procedono all’estimo di tutti i mobili, attrezzi, biancheria, vestiari, macchine ed utensili per constatarne la condizione di servibilità in rapporto ai prezzi di stima da stabilire e da inscrivere negli inventari. Le quote di deperimento attribuite al valore del materiale mobile, sono giustificate con apposito verbale dopo la chiusura degli inventari stessi.”.*

L’art. 730 del r.d. n. 1908/1920 stabilisce, infine, che *“Il contabile ha la gestione del denaro e delle materie occorrenti per i servizi dello stabilimento, ed è sottoposto agli obblighi ed alle responsabilità comuni agli impiegati investiti di tale incarico, a norma del regolamento per la contabilità generale dello Stato”;* tale disposizione, oltre ad indicare in maniera tassativa i principali doveri del contabile, dispone, tra l’altro, che quest’ultimo è tenuto a

compilare alla fine dell'esercizio, o della sua gestione, i conti giudiziali delle due amministrazioni (domestica e industriale) e delle altre gestioni contabili allo stesso attribuite, "b) *il prospetto di situazione della contabilità del materiale cui debbono unirsi i prospetti delle variazioni degli inventari ed il conto giudiziale relativo, allegandovi tutti gli inventari del materiale e lo stato di confronto fra i risultati della cassa e quelli del materiale, il conto della trasformazione ed il verbale di verifica della cassa a fine esercizio, e di consegna della cassa stessa al passaggio di gestione.*", "c) *il riepilogo dei diversi conti giudiziali da presentarsi alla Corte dei conti ed elenco di crediti alla fine dell'esercizio o di gestione; d) i prospetti del movimento del materiale mobile ed infisso di proprietà dello Stato;*", oltre che tenere tutti gli altri registri che si ritengono necessari per la regolarità della gestione.

In ragione della disciplina richiamata e delle ultime conclusioni rassegnate dal P.M., appare evidente che il conto della gestione oggetto di esame, nonostante le ripetute integrazioni istruttorie, non appare rappresentativo della intera gestione, con particolare riferimento all'attività svolta dai dipendenti dell'amministrazione penitenziaria che ricevono i beni dal consegnatario. Non è dato di comprendere, infatti, quale sia la natura giuridica della funzione disimpegnata dai responsabili di servizio destinatari della consegna e se la stessa comporti il permanere di un debito di custodia o di vigilanza.

Infatti, la qualificazione dei soggetti che hanno ricevuto in consegna i beni da parte dell'agente contabile appare generica, avuto riguardo alla effettiva responsabilità disimpegnata da ciascuno di loro all'interno della struttura con riguardo al maneggio dei beni mobili e non risulta, dai verbali di consegna dei beni da parte del consegnatario, la effettiva destinazione e gestione degli stessi, come obbligatoriamente previsto dalla disciplina sopra richiamata, né l'attività relativa alla successiva distribuzione o all'utilizzo legato al posto di servizio dei beni affidati, al fine della verifica della natura della loro gestione da parte del personale affidatario (agente amministrativo, contabile secondario o sub-consegnatario).

Pertanto, non risulta se con la consegna dei beni da parte del consegnatario al personale si sia effettivamente estinto il debito di custodia da parte dell'agente contabile o se, viceversa, lo stesso permanga in ragione della qualifica di contabili secondari o sub-consegnatari dei soggetti affidatari dei beni, derivante dalla sussistenza in capo agli stessi di un medesimo debito di custodia. A ciò si aggiunga che non risultano i rendiconti amministrativi dei sub-consegnatari competenti presso ciascuna articolazione funzionale dell'istituto penitenziario, affidatari dei beni da parte dell'agente contabile, da cui evincere la eventuale sussistenza in capo agli stessi di un debito di vigilanza e non di custodia, in ragione della effettiva consegna dei beni agli utilizzatori finali.

Al riguardo, appare sufficiente ricordare che ai fini dell'esame della gestione del consegnatario dell'istituto penitenziario, è necessario verificare la esatta indicazione delle materie esistenti all'inizio dell'esercizio o della gestione (risultanti dall'inventario) e da quelli avuti in consegna nel corso del periodo oggetto di verifica del credito, costituito dai valori distribuiti (agli utilizzatori finali o agli agenti responsabili) e delle rimanenze, costituite dai valori che sono rimasti presso l'agente a chiusura del periodo di riferimento (risultanti dall'inventario dell'anno successivo). Tra i valori rimasti presso l'agente vanno considerati anche quelli che sono stati affidati ai dipendenti dell'amministrazione penitenziaria ma che non sono stati oggetto di distribuzione o di utilizzazione finale. Ne deriva che, ai fini dell'effettiva comprensione della gestione contabile oggetto del presente giudizio, era necessario acquisire, per ciascun dipendente in servizio presso l'istituto penitenziario, affidatario dei beni da parte del consegnatario, per la successiva distribuzione o per l'utilizzo legato al posto di servizio, tutta la documentazione attestante la gestione dagli stessi effettivamente svolta e ciò al fine di verificare se trattasi di contabili secondari o sub-consegnatari, con la conseguente necessità di allegare il conto della propria gestione al conto giudiziale in esame, o di agenti amministrativi, tenuti a rendere il conto solo all'amministrazione penitenziaria. La carenza di una siffatta documentazione contabile, parte so-

stanziale fondamentale del conto giudiziale in esame, non consente al Collegio di poter verificare per intero la regolarità della gestione, con la conseguente declaratoria di improcedibilità dello stesso.

Si osserva, infine, che la dichiarazione di improcedibilità non consente di dichiarare il discarico, e, pertanto, l'agente contabile resta, comunque, responsabile della resa del conto per le gestioni in esame e che, nel caso in cui non provveda a ricompilare e depositare i conti giudiziali dichiarati improcedibili, la Procura erariale può attivare nei suoi confronti il giudizio per resa di conto.

14. Trattandosi di pronuncia in rito, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c., le spese del giudizio vanno compensate.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. **23785** del Registro di Segreteria:

- dichiara improcedibile il conto;
- spese compensate.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Guido Tarantelli

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 08/09/2025

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente